



Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 1990, numero 241

La Legge 7 agosto 1990, numero 241, che contiene "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*", è stata recentemente modificata con l'introduzione di ulteriori garanzie volte a tutelare il privato nel caso in cui l'Amministrazione non concluda, entro il termine all'uopo stabilito da disposizioni legislative e/o regolamentari, il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, positivo o negativo che sia.

Al riguardo, l'articolo 2, commi 9, 9 bis e 9 ter, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, prevede che:

- l'organo di governo "*...individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia ...*";
- decorso "*...inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ...*";
- la "*...mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente...*".

Con specifico riferimento alla Università degli Studi del Sannio, il Decreto Direttoriale dell'8 maggio 2014, numero 502, prevede che, in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e qualora siano decorsi inutilmente i termini per la sua conclusione, il potere sostitutivo in ordine a tutte le fasi del procedimento è attribuito:

- A) al **Direttore Generale**, nelle ipotesi di procedimenti gestiti da Responsabili di Uffici/Unità Organizzative dell'Amministrazione Centrale per i quali non siano previsti Settori o che non afferiscono a Settori o che afferiscono a Settori privi di figure apicali di coordinamento, nonché nelle ipotesi di procedimenti gestiti da Responsabili di Uffici/Unità Organizzative delle Strutture Dipartimentali;
- B) al **Personale inquadrato nella Categoria "Elevate Professionalità"**, nelle ipotesi di procedimenti gestiti da Responsabili di Uffici/Unità Organizzative che afferiscono ai Settori nei quali essi svolgono funzioni apicali di coordinamento.

Pertanto, il privato, decorso inutilmente il termine previsto per la conclusione del procedimento, può presentare apposita istanza (Modello richiesta al titolare potere sostitutivo) al titolare del potere sostitutivo, come innanzi individuato, il quale deve concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Il privato può, inoltre, ricorrere al titolare del potere sostitutivo anche nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di "*accesso civico*" di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33.